Dott. Eugenio D'Orio

Direttore di Bio Forensics Research Center
CTU c/o Tribunale di Torre Annunziata Nr. 296
Docente di "genetica forense" al Corso di perfezionamento in "genetica forense" c/o Università degli studi di Napoli "Federico II"- Dipartimento di Biologia
Presidente UniBioFor – Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani

eugenio.dorio@biologo.onb.it
+39-3345690761

ANNOTAZIONI DEL CTP

Considerato preliminarmente che il pool difensivo dell'indagato _____ fece istanza (in data 05.06.2018), a tutela dei diritti del proprio assistito, nonché a tutela del generale principio del diritto alla difesa, affinchè i CTP nominati fossero espressamente autorizzati a foto-video ed audio documentare le operazioni tecniche irripetibili differite per il giorno 25.06.2018,

Letto il rigetto della istanza, da parte del PM, Dott.ssa _____,

SI OSSERVA:

Il PM competente, Dott.ssa _____, ha rigettato l'istanza della difesa così motivando espressamente:

"considerato che tale facoltà non è prevista dal cod. proc. pen. vigente il quale, all'art 360 comma 3, contempla invece, a garanzia del rispetto del contraddittorio e dei connessi poteri difensivi, la facoltà di assistere e **presenziare** alle operazioni tecniche e formulare, altresì osservazioni e riserve"

Ciò osservato si specifica che il codice di rito, contrariamente a quanto sostenuto dal PM, Dott.ssa _____, al comma 3, specifica che le parti e i propri consulenti tecnici nominati hanno facoltà di assistere e **partecipare** alle operazioni tecniche e formulare, altresì osservazioni e riserve.

Il termine "partecipare", non a caso, è stato introdotto dal legislatore proprio per consentire una attiva partecipazione delle parti aventi diritto, anche per quanto

Dott. Eugenio D'Orio

Direttore di Bio Forensics Research Center
CTU c/o Tribunale di Torre Annunziata Nr. 296
Docente di "genetica forense" al Corso di perfezionamento in "genetica forense" c/o Università degli studi di Napoli "Federico II"- Dipartimento di Biologia
Presidente UniBioFor – Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani

eugenio.dorio@biologo.onb.it
+39-3345690761

concerne la documentazione degli atti tecnici e delle metodologie impiegate nell'ambito dell'espletamento degli accertamenti tecnici irripetibili.

Diversamente, il termine usato dal PM, Dott.ssa _____, non corrisponde a quanto previsto nella norma suindicata, in quanto il termine "presenziare" non è incluso nel comma 3. Ciò non è un mero errore formale, in quanto è alla base del rigetto dell'istanza della difesa. Nella fattispecie, così argomentando, il PM relega la difesa in posizione decisamente passiva, di fatto impedendo la documentazione (nelle forme foto, video ed audio) ai consulenti da questa nominati.

Si specifica che, per potersi, in futura sede processuale, formarsi una prova che sia scientifica, questa non può che scaturire da atti tecnici, tipici o atipici, che sono documentati in modo soddisfacente secondo i rigidi criteri descritti nei protocolli di settore.

Nel caso delle prove biologiche, i protocolli prescrivono che vadano opportunamente documentate, in modo completo, sia verbalmente che foto-video-graficamente dagli operatori e da coloro che hanno il diritto di prender parte agli accertamenti tecnici, tutte le fasi attinenti alla ricerca della traccia, alla modalità di repertazione, alla catena di custodia, sino agli accertamenti di laboratorio.

Ciò considerato, si ritiene il rigetto della richiesta di documentare con mezzi propri lo svolgimento degli accertamenti tecnici, essere una grave violazione del diritto alla difesa.

Ciò considerato, preliminarmente all'inizio delle operazioni, lo scrivente CTP, Dr Eugenio D'Orio, **osserva** quanto segue:

Dott. Eugenio D'Orio

Direttore di Bio Forensics Research Center
CTU c/o Tribunale di Torre Annunziata Nr. 296
Docente di "genetica forense" al Corso di perfezionamento in "genetica forense" c/o Università degli studi di Napoli "Federico II"- Dipartimento di Biologia
Presidente UniBioFor – Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani

eugenio.dorio@biologo.onb.it
+39-3345690761

- Gli operatori del RIS che materialmente procedono alle operazioni tecniche irripetibili del 25.06.2018 devono foto, video ed audio documentare tutti i singoli atti del proprio lavoro. Ciò è richiesto per assicurare le corrette basi scientifiche e documentative prescritte dai protocolli di settore
- La parte dell'indagato, sin d'ora richiede copia di tali atti di documentazione, non essendo gli stessi coperti dal segreto istruttorio
- Richiede inoltre la specifica del piano di lavoro degli accertamenti tecnici sui reperti indicati nell'avviso notificato alle parti
- Richiede di conoscere la specifica degli accertamenti tecnici sui singoli reperti, ovvero quali andranno ad essere sottoposti ad accertamenti di tipo biologico, quali andranno ad essere sottoposti ad accertamenti di tipo chimico e quali ad accertamento di tipo balistico
- Richiede, inoltre, la dettagliata specifica preliminare se, alcuno dei singoli reperti, dovrà essere oggetto di accertamenti tecnico scientifici di diversa materia (ovvero, se un unico reperto, dovrà subire analisi sia biologiche che chimiche, ovvero chimiche e balistiche, ovvero biologiche e balistiche)
- Richiede che venga redatto verbale delle operazioni in modo contestuale, ovvero non un verbale che venga meramente redatto alla fine degli accertamenti tecnici della giornata lavorativa, cosiddetto "a posteriori"

Dr ***Eugenio D'Orio***